



## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

### PREMESSE:

Ai sensi

1. della Legge 626/1994 "Tutela della salute degli insegnanti";
2. della sentenza della Corte di Cassazione, V sezione, n. 27509/2004 ("Qualità di pubblico ufficiale rivestita dall'insegnante");
3. del D.P.R. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti);
4. dell'art.18 Legge 448/2001 (Divieto per la Pubblica Amministrazione di istituire ulteriori organi collegiali);
5. del D.D.L. presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione al C.N.P.I. (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione) per l'anno scolastico 2007/2008 art. 1 comma 9 (esclusione dallo scrutinio finale, allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, non ammissione all'esame di stato in caso di atti "connotati da una particolare gravità tale da ingenerare allarme");
6. del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).

Sentito il parere del Dirigente Scolastico, recepito il voto favorevole del Collegio dei Docenti, acquisita l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, viene emanato quanto segue.

### Art. 1: FINALITÀ

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Sono sempre temporanei.
3. Tengono conto della situazione personale della studentessa e dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio.
4. Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno.
5. Vanno comminate dopo aver invitato la studentessa e lo studente a esporre le proprie ragioni (giustificazioni).
6. Prima di procedere all'irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami verbali.
7. In caso di mancanze ripetute/plurime verrà applicata la sanzione di grado superiore, secondo il principio di gradualità.



## **Art. 2: CRITERI REGOLATIVI – LE SANZIONI**

### **A) AMMONIZIONE da parte del Docente o del Dirigente Scolastico**

Riguarda la responsabilità per fatti che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica. È comminata dai docenti o dal Dirigente Scolastico, scritta sul registro di classe in modo che sia visibile alla famiglia. L'ammonizione scritta, sia da parte dei docenti che da parte del Dirigente Scolastico, può comportare anche una eventuale convocazione dei genitori.

### **B) ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA per un periodo non superiore a 15 giorni**

È comminato dal Consiglio di Classe. Può essere comminato sia per singole mancanze disciplinari di particolare gravità che per il raggiungimento di almeno tre segnalazioni scritte sul registro di classe, anche se riferite a mancanze non gravi. Si intende in tal modo sanzionare la reiterazione del comportamento scorretto.

### **C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA per periodi superiori a 15 giorni**

È comminato dal Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe. È opportuno utilizzare tale tipo di sanzione per comportamenti particolarmente gravi e, in conformità al DPR 24/06/1998 n.249, le sanzioni di sospensione non possono comportare il superamento dell'orario minimo di frequenza. *Pertanto, i giorni di sospensione non sono mai computati fra le assenze.*

### **D) ALLONTANAMENTO FINO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO**

È comminato dal Consiglio di Istituto, nel caso in cui non ci sia stata possibilità di recuperare la studentessa o lo studente, siano stati commessi reati e/o il suo comportamento rappresenti un pericolo, oltre che per se stesso, per la comunità scolastica (art. 9-bis DPR 249/1998).

### **E) ESCLUSIONE DELLA STUDENTESSA O DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE**

In caso di reiterato comportamento gravemente scorretto, o in caso di commissione di reati, il Consiglio di Istituto può prevedere l'esclusione della studentessa o dello studente dallo scrutinio finale, su proposta del Consiglio di Classe (art9-ter DPR 249/1998).

### Art. 3: SANZIONI DISCIPLINARI

| C<br>o<br>m<br>m<br>a | Mancanze disciplinari   | Sanzioni e provvedimenti disciplinari  | Organo competente                           | Procedimento   |
|-----------------------|---|--|---|--|
| 1                     | Ripetute assenze dalle lezioni.   | Richiamo verbale o scritto e avviso scritto alla famiglia.<br>(Sanzione di tipo A)   | Coordinatore<br>Consiglio di Classe         | Convocazione della studentessa o dello studente da parte del coordinatore di classe. Segnalazione scritta sul registro di classe. Può comportare l'invio di avviso scritto alla famiglia.  |
| 2                     | Comportamento scorretto durante le lezioni: azioni di disturbo nei confronti di studenti/studentesse, docenti, non docenti. Non rispetto delle norme previste dal "Piano per la Ripartenza" a seguito dell'emergenza Covid-19 (assenza del Braccialetto colorato, passaggio da uscite ed entrate non spettanti, transito nei settori diversi da quelli assegnati) | Richiamo verbale o scritto.<br>(Sanzione di tipo A)  | Docente<br>Dirigente Scolastico             | Convocazione della studentessa o dello studente. Segnalazione scritta sul registro di classe da parte del docente. Può comportare l'invio di avviso scritto alla famiglia.   |
| 3                     | Grave e/o reiterato comportamento scorretto durante le lezioni con eventuale lesione dei diritti altrui (studenti/studentesse, docenti, non docenti).   | Sospensione dalle lezioni in presenza con obbligo di frequenza in Didattica Digitale Integrata, senza possibilità di intervento attivo, fino a 15 (quindici) giorni commutabili in attività socialmente utili in accordo con la famiglia (quest'ultima attività è sospesa nel periodo di emergenza Covid-19). Comunicazione scritta alla famiglia.<br>(Sanzione di tipo B) | Consiglio di Classe<br>Dirigente Scolastico | Convocazione della studentessa o dello studente. Segnalazione scritta sul registro di classe da parte del docente, del coordinatore o del collaboratore del Dirigente Scolastico. Invio di avviso scritto alla famiglia circa il provvedimento disciplinare. |

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| 4 | Utilizzo scorretto delle strutture, dei locali, degli arredi e dei sussidi didattici della scuola.   | Sospensione dalle lezioni in presenza con obbligo di frequenza in Didattica Digitale Integrata, fino a 15 (quindici) giorni commutabili in attività socialmente utili in accordo con la famiglia (quest'ultima attività è sospesa nel periodo di emergenza Covid-19). Ripristino dei danni provocati alle strutture, agli arredi, ai sussidi anche mediante il rimborso del costo sostenuto dall'Istituto. Comunicazione scritta alla famiglia. (Sanzione di tipo B) | Consiglio di Classe Dirigente Scolastico  | Convocazione dello studente.<br>Segnalazione scritta sul registro di classe da parte del docente, del coordinatore o del collaboratore del Dirigente Scolastico.<br>Invio di avviso scritto alla famiglia circa il provvedimento disciplinare.  |
| 5 | Danni intenzionalmente apportati ai locali, alle strutture, agli arredi, palesemente riconducibili ad "atto vandalico".  | Sospensione dalle lezioni in presenza con obbligo di frequenza in Didattica Digitale Integrata, anche oltre 15 (quindici) giorni. Ripristino del danno provocato con interventi personali e/o rimborso dei costi sostenuti dall'Istituto. Comunicazione scritta alla famiglia. (Sanzione di tipo B, C, D)  | Consiglio di Classe e Dirigente Scolastico se la sospensione è non superiore a 15 giorni, Consiglio di Istituto altrimenti. | Convocazione della studentessa o dello studente da parte del coordinatore di classe per fase istruttoria. Segnalazione scritta sul registro di classe e su documentazione predisposta <i>ad hoc</i> da parte del docente, del coordinatore o del collaboratore del Dirigente Scolastico. Invio di avviso scritto alla famiglia. |
| 6 | Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza che mettono a repentaglio la sicurezza di persone o cose.<br>Mancato utilizzo della mascherina di protezione e mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale assembramenti non autorizzati. | Sospensione dalle lezioni sia in presenza che in Didattica Digitale Integrata, anche oltre 15 (quindici) giorni. Ripristino del danno eventualmente provocato con interventi personali e/o rimborso dei costi sostenuti dall'Istituto. Comunicazione scritta alla famiglia. (Sanzione di tipo B, C, D)   | Consiglio di Classe e Dirigente Scolastico se la sospensione è non superiore a 15 giorni, Consiglio di Istituto altrimenti. | Convocazione della studentessa o dello studente da parte del coordinatore di classe per fase istruttoria. Segnalazione scritta sul registro di classe e su documentazione predisposta <i>ad hoc</i> da parte del docente, del coordinatore o del collaboratore del Dirigente Scolastico. Invio di avviso scritto alla famiglia. |

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| 7 | Danni intenzionalmente apportati ad altri studenti/studentesse, docenti, non docenti. Mancato rispetto delle norme previste dal regolamento sulla DDI (Didattica Digitale Integrata). | Sospensione dalle lezioni sia in presenza che in Didattica Digitale Integrata, per più di 15 (quindici) giorni. Ripristino immediato dei danni provocati con eventuali interventi personali e/o rimborso dei costi sostenuti dall'Istituto. Comunicazione scritta alla famiglia. (Sanzione di tipo C, D) | Consiglio di Istituto                       | Convocazione della studentessa o dello studente da parte del coordinatore di classe per fase istruttoria. Segnalazione scritta sul registro di classe e su documentazione predisposta <i>ad hoc</i> da parte del docente, del coordinatore o del collaboratore del Dirigente Scolastico. Invio di avviso scritto alla famiglia. |
| 8 | Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana (atti di bullismo, cyberbullismo, razzismo, intolleranza, violenza).   | Sospensione dalle lezioni sia in presenza che in Didattica Digitale Integrata, per almeno 15 (quindici) giorni. Comunicazione scritta alla famiglia. (Sanzione di tipo C, D)   | Consiglio di Istituto                       | Convocazione della studentessa o dello studente da parte del coordinatore di classe per fase istruttoria. Segnalazione scritta sul registro di classe e su documentazione predisposta <i>ad hoc</i> da parte del docente, del coordinatore o del collaboratore del Dirigente Scolastico. Invio di avviso scritto alla famiglia. |
| 9 | Reiterazione di una delle situazioni descritte ai commi precedenti  | È possibile comminare una sanzione maggiore anche aumentando il grado della sanzione stessa. (Sanzione di tipo B, C, D, E),  | Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto | Convocazione della studentessa o dello studente da parte del coordinatore di classe per fase istruttoria. Segnalazione scritta sul registro di classe e su documentazione predisposta <i>ad hoc</i> da parte del docente, del coordinatore o del collaboratore del Dirigente Scolastico. Invio di avviso scritto alla famiglia. |

Occorre tenere presente i seguenti aspetti:

1. Tra i comportamenti scorretti citati nella precedente tabella (art. 3 comma 2 e 3) rientra anche l'utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica (vedi C.M. 30 del 15/03/2007) e la violazione del divieto di fumo.
2. Vista la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", in vigore dal 18.06.2017, la scuola pone particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di



fenomeni di bullismo e di cyberbullismo tra gli studenti. Qualora si venga a conoscenza di atti di cyberbullismo la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informerà tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) dei minori coinvolti (Legge n.71/2017, art. 5, comma 1) e saranno attivate le procedure di segnalazione formale alle forze dell'ordine competenti.

3. Tra i comportamenti scorretti rientrano anche quelli in sede di collegamento per le azioni di Didattica Digitale Integrata e di contravvenzione alle norme previste dal Protocollo per la ripartenza.
4. Deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con la studentessa o lo studente e la sua famiglia per preparare il rientro a scuola, o la possibilità di attivare una partecipazione on-line mediante attivazione di DDI.
5. Il C.d.C. o il C. di I. può offrire alla studentessa o allo studente, **IN ACCORDO CON LA FAMIGLIA** se minorenni, la possibilità di sostituire anche parzialmente le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola e altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, quali:
  - a. operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
  - b. collaborazione con il personale ausiliario;
  - c. riordino della biblioteca;
  - d. collaborazione con enti presenti nel territorio.

*Tali attività non saranno possibili nel periodo di emergenza Covid-19.*
6. Le sanzioni non sono convertibili in servizi interni alla scuola o altre attività a scopo sociale nel caso in cui siano stati commessi gravi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (infatti, la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità della situazione e al permanere della situazione di pericolo. In tali situazioni dovrà essere prevista la collaborazione da parte degli Organi di competenza: Polizia Giudiziaria, Arma dei Carabinieri, Tribunale dei minori).
7. Alla studentessa o allo studente sanzionato, nei casi previsti dall'art.4 comma 10 del D.P.R. n. 249/98, è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

#### **Art. 4: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

Norme di ordine generale riferite alle modalità di conduzione del procedimento disciplinare:

1. In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/delibera deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni della studentessa o dello studente nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.
2. Il docente presente in classe, anche in collaborazione con il coordinatore, dovrà produrre relazione scritta entro le successive 24 ore dall'accaduto.
3. Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto.
4. La studentessa o lo studente ha la possibilità di produrre prove o testimonianze favorevoli.

5. Il provvedimento adottato viene comunicato integralmente per iscritto alla famiglia dell'alunno.
6. Il procedimento di accertamento del fatto e di irrogazione delle sanzioni dovrà svolgersi nei tre giorni dall'accaduto se si tratta di sanzione di competenza del Consiglio di Classe, di cinque giorni se si tratta di competenza del Consiglio di Istituto.

### **Art. 5: IMPUGNAZIONI**

1. Contro la sanzione disciplinare dell'allontanamento della studentessa o dello studente dalla comunità scolastica è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Ufficio Scolastico Provinciale (art. 328, commi 2 e 3 D. L.vo 16/04/1994, n° 297).
2. Contro le altre sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 5 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia, interno alla scuola, istituito e disciplinato dal successivo articolo, tramite lettera indirizzata al Dirigente Scolastico (aris00800q@istruzione.it).
3. Il ricorso è proposto personalmente DALLA STUDENTESSA O DALLO STUDENTE, O DAI GENITORI DELLA/O STESSA/O se minorenni, e nello stesso devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda.

### **Art. 6: ORGANO DI GARANZIA**

1. L'Organo di Garanzia viene nominato dal Consiglio di Istituto ed è composto da:
  - a. Il Dirigente Scolastico, presidente di diritto in base al Dpr 235/2007;
  - b. Un genitore;
  - c. Un docente;
  - d. Una studentessa o uno studente.
2. L'Organo di Garanzia ha i seguenti compiti:
  - a. decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari di tipo A, B;
  - b. decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, circa l'applicazione del Regolamento di Disciplina.
3. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
4. Per la validità delle delibere è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Le delibere sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.
6. L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni scolastici.
7. Il Consiglio di Istituto provvederà a sostituire i membri non più in carica.
8. La riunione dell'Organo di Garanzia è fissata dal Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso.

9. Alla riunione possono partecipare un componente del Consiglio della classe di cui fa parte la studentessa o lo studente, delegato dal Consiglio stesso, e il ricorrente, che può farsi assistere da un'altra studentessa/da un altro studente dell'Istituto.
10. È facoltà del ricorrente non partecipare alla riunione o farsi rappresentare da un'altra studentessa/da un altro studente dell'Istituto munita/o di delega scritta.
11. La mancata partecipazione del delegato del Consiglio di Classe o del ricorrente, personalmente o tramite il suo rappresentante, non è causa di invalidità della seduta.
12. L'Organo di Garanzia sente il docente delegato dal Consiglio di Classe e la studentessa o lo studente o il suo rappresentante, se presenti.
13. Immediatamente dopo l'esposizione dei fatti, l'Organo di Garanzia, a maggioranza, delibera sul ricorso.
14. La votazione avviene, in modo palese, senza la presenza delle parti, alle quali viene comunicata la sola decisione che deve essere brevemente motivata.
15. La delibera può essere rinviata a non oltre 2 giorni dalla riunione.
16. Della riunione e della deliberazione deve essere redatto un verbale da parte del segretario, nominato dal Dirigente Scolastico tra i docenti componenti dell'Organo di Garanzia.
17. Nel verbale, oltre all'indicazione della data della riunione, dell'ora di inizio e di quella di termine, dei nomi dei partecipanti e di quelli del Presidente e del verbalizzante, viene riportato sinteticamente il contenuto degli interventi, e vengono indicati il risultato della votazione e la delibera adottata.
18. Il voto espresso da ciascun componente viene verbalizzato su un foglio a parte che, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante viene inserito in una busta, sigillata immediatamente dopo, da allegare al verbale della riunione; tale busta potrà essere aperta solo su disposizione dell'Autorità Giudiziaria che dovesse essere investita del controllo di legittimità della delibera adottata.
19. L'Organo di Garanzia può confermare la sanzione, modificarla in senso più favorevole alla studentessa o allo studente o annullarla.
20. In caso di modifica, ad ogni effetto dovrà tenersi conto della sanzione modificata.
21. Non potrà in nessun modo tenersi conto delle sanzioni annullate dall'Organo di Garanzia.
22. Per i ricorsi contro le sanzioni di cui all'art. 3, dal comma 3 al comma 9, si applica la procedura prevista dall'art. 328, comma 4, del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297.

## **Art. 7: DISPOSIZIONI FINALI**

Eventuali rettifiche al regolamento potranno essere proposte da un qualsiasi membro del Consiglio di Istituto (genitori, docenti, ATA) che ne faccia motivata richiesta anche su eventuali indicazioni provenienti dalle varie componenti.



Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 27/01/2017, Delibera 21; è stato successivamente modificato e approvato nelle sedute del 26/04/2018, Delibera 130, del 27/09/2018, Delibera 159 e del 09/09/2020, Delibera 88.

Il Dirigente Scolastico  
*Dott. Lorenzo Pierazzi*